

STATUTO

ART.1 – Denominazione

L'associazione è costituita senza scopo di lucro e di utilità sociale denominata.

“KALA” ONLUS

ART. 2 – Descrizione e durata

L'associazione è un Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)/associazione non governativa, apartitica, ha una durata illimitata nel tempo ed è senza scopo di lucro, regolata a norma dal Titolo I, Capo III, art. 36 e segg. Del C.C., dal D. Lgs n. 460 de 4 dicembre 1997, nonché dal presente statuto.

Art. 3 – Sede

L'Associazione avrà sede principale a Palermo. Sicilia, Italia e a carattere ed operatività nazionale e internazionale e potrà costituire dipendenza o sedi periferiche amministrative ed operative ovunque lo riterrà opportuno in territorio Nazionale e Internazionale previa delibera del consiglio direttivo.

La variazione della sede nell'ambito del comune di Palermo non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

Art. 4 – Origine e valori

L'Associazione nasce dall'esperienza e collaborazione di un gruppo di volontari, educatori, operatori sociali, psicologi già impegnati su vari fronti in ambito sociale.

Fonda il proprio impegno nella promozione della giustizia e della legalità etica.

Pone particolare impegno alla valorizzazione della dignità di ogni essere umano in ogni sua forma, nella sua azione sceglie la pratica non violenta della tolleranza e del dialogo, dell'accoglienza consapevole che solo attraverso il pacifico confronto delle opinioni è possibile costruire insieme una società viva più equa e più giusta per la costruzione di interventi mirati ad innescare processi formativi e di sensibilizzazione.

Creare nuove forme di comunicazione solidale, costruire reti, creare parallelamente una vicinanza con le istituzioni, per uno sviluppo di una comunità multietnica.

ART. 5. – Fini

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue i seguenti obiettivi:

- Ludoteca per bambini svantaggiati.
- Scopo dell'associazione in un'ottica di solidarietà con tutti i popoli del mondo e nell'intento di svolgere sul territorio un'azione concreta fondata sui principi della condivisione e della solidarietà.
- Di contribuire al raggiungimento di un diverso rapporto culturale economico e sociale a favore di soggetti svantaggiati e che abbia come presupposti la cooperazione, la solidarietà ed il rispetto dei relativi tempi e modalità di sviluppo di ognuno.
- Pone come fondamentale: la promozione dei valori della pace, della giustizia, dei diritti umani e tutela dei diritti civili.

In tale spirito è impegnata a promuovere, realizzare e sostenere attività di educazione cooperativa ed assistenziale di solidarietà sociale, a favore di minorenni con condizioni sociali, economiche e familiari svantaggiate.

Perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo:

Dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport, difesa dei diritti a favore di soggetti svantaggiati.

Si propone di affrontare con un approccio globale il problema della povertà e della marginalità nelle sue diverse forme, ponendo l'attenzione alla sua dimensione internazionale con quella a livello locale, partendo dai luoghi in cui viviamo per sviluppare ed incentivare l'impegno fattivo e concreto del nostro paese, dei nostri Comuni delle Province e delle Regioni.

Soprattutto in considerazione del contesto territoriale dove l'associazione opera, mirare alla promozione di una cultura alternativa a quella radicata largamente esistente e quindi alla promozione di una società multiculturale.

Costruire le città del futuro, non ghettizzando i soggetti emarginati e valorizzandone la diversità. Crescere insieme ai “Nuovi Italiani” i “Migrantes” valorizzando e sviluppando tutte le esperienze interculturali e di incontro, accoglienza, dialogo e condivisione che esistono nel nostro paese, nelle nostre città, nelle nostre scuole, nelle nostre associazioni e comunità, sostenendo lo sviluppo di una società multietnica.

Ai bambini, alle donne e ai soggetti diversamente abili svolgere attività di cooperazione allo sviluppo a favore di popolazioni del sud del mondo.

ART.6 – Mezzi – Attività

Per raggiungere detti scopi l'Associazione potrà svolgere le sottoelencate attività assimilabili ai settori di assistenza sociale e socio-sanitario, tutela dei diritti civili, della pace e della giustizia sociale organizzando ed effettuando ogni possibile intervento rivolto al benessere di soggetti svantaggiati, compresa la diffusione di iniziative di solidarietà internazionale di scambio, di esperienza con i paesi del sud del Mondo.

Svolgere solo attività commerciali connesse a quelle istituzionali e destinate al reperimento dei fondi necessari al finanziamento delle stesse (ivi comprese le attività riconducibili al fund raising).

Ogni possibile iniziativa di coordinamento, collegamento e collaborazione con altre associazioni, cooperative, anche gruppi organizzati, comunità, associazioni o singoli privati che si riconoscono e proseguono gli scopi dell'associazione e le finalità del presente statuto o finalità analoghe.

Realizzare opere e strutture per la promozione sociale della cultura, dell'arte e dello sport in ogni sua forma in Italia e all'estero onde favorire l'integrazione nel rispetto dei legittimi diritti delle persone più povere.

Raccogliere nelle forme opportune e con le garanzie necessarie i fondi finanziari ed economici per la realizzazione di campagne e progetti nazionali ed internazionali.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari per il conseguimento delle finalità associative nel rispetto della D.lgs. 460/97. Pertanto può aprire conti correnti e depositi sui libretti presso le banche ovunque abbiano sede nel mondo. Chiedere prestiti sotto qualunque forma ed in qualunque valuta, acquistare e vendere titoli emessi tanto dallo Stato che dai privati. Può acquistare e vendere immobili con qualunque destinazione.

Formare volontari che svolgono la propria attività per periodi definiti in territorio nazionale ed internazionale per la realizzazione dei fini propri dell'Associazione.

Realizzare progetti di cooperazione internazionale e progetti umanitari nazionali ed internazionali di aiuto e sostegno a medio e lungo termine nei paesi in via di sviluppo o in contesti connessi a situazioni di conflitto.

Aderire, proporre e sostenere progetti per affidamenti e/o adozioni nazionali o Internazionali.

Divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 7 – I Soci

L'Associazione denominata "KALA" è offerta a tutti coloro, senza distinzione alcuna che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo statuto e le disposizioni impartite dal consiglio direttivo.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea gli associati maggiorenni avranno diritto di voto in assemblea e potranno esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi dell'Associazione.

Nell'Associazione si distinguono i soci fondatori, i soci sostenitori, i soci onorari e i Soci ordinari. Sono Soci fondatori quelli risultanti dall'atto costitutivo, sono soci sostenitori, onorari e ordinari tutti coloro che verranno ammessi a far parte dell'Associazione.

Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche interessate, nonché enti di qualsiasi natura che svolgono attività analoga o connesse a quella propria, ovvero utili in qualsiasi modo agli scopi dell'Associazione.

L'ammissione a Socio di chi ne faccia richiesta è subordinata all'approvazione del comitato esecutivo e al versamento della quota associativa deliberata di anno in anno dall'assemblea dei soci.

L'ammissione comporta l'accettazione di tutte le norme del presente statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle quote annuali previste in favore dell'Associazione da parte di ciascun tesserato e l'obbligo di osservare le deliberazioni che in base al presente statuto saranno adottate dai componenti dell'Associazione stessa.

La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile. La qualità di tesserato si perde per recesso, esclusione, morosità, morte.

Il recesso è sempre consentito e si effettua a norma dell'art.2526 c.c. Può essere escluso il Socio che commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'Associazione.

Il Comitato Esecutivo decide sulla esclusione del socio con le stesse modalità indicate per l'ammissione.

La decisione del Comitato Esecutivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

ART. 8 – Organi dell'Associazione

L'assemblea dei Soci

Il Comitato esecutivo

Il Presidente dell'ASSOCIAZIONE

ART.9 – Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci è costituita da tutti gli associati iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

E' l'organo supremo dell'associazione e le sue delibere, prese in conformità al presente statuto ed agli eventuali regolamenti interni, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso dei singolo Soci.

Viene convocata in via ordinaria dal presidente una volta l'anno mediante l'affissione con cinque giorni di anticipo del relativo avviso presso la sede dell'associazione.

Compiti dell'assemblea ordinaria dei soci:

- Eleggere i membri del consiglio direttivo
 - Approvare il bilancio consuntivo e preventivo
 - Approvare il programma annuale delle attività approvare il regolamento interno
 - Fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari
 - Determinare eventuali quote supplementari in relazioni a particolari servizi prestati dall'associazione
- L'assemblea straordinaria può essere convocata dal presidente o su proposta dei 3/4 (tre quarti) dei soci: segue le stesse stabilite per l'assemblea ordinaria e delibera sulle modifiche dello statuto e l'eventuale svolgimento dell'associazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresenta almeno la metà dei soci maggiorenni.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci maggiorenni intervenuti o rappresentati.

Sono approvate le proposte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina di volta in volta un Segretario, anche non Socio. Il verbale dell'assemblea viene firmato dal Presidente dell'associazione e dal Segretario di assemblea.

L'assemblea dei Soci qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare un Collegio di tre revisori dei Conti che durerà in carica quanto il Comitato Esecutivo. Al Collegio spetterà la vigilanza contabile ed amministrativa sulla conduzione.

ART. 10 – Comitato Esecutivo

E' l'organo esecutivo dell'associazione. Ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed è composto da un numero di membri variabili da tre a sei secondo la determinazione dell'assemblea all'atto della nomina. Può essere convocato in seduta straordinaria dal presidente o su iniziativa dei 2/3 (due terzi) dei componenti.

E' validamente costituito quando sono presenti 3/5 (tre quinti) dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ha facoltà di emettere un regolamento per l'attività dell'Associazione, ovvero più' Regolamenti per singoli settori di attività , potrà nominare anche tra non Soci Comitati Scientifici anche per singole discipline.

I membri del Comitato Esecutivo restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Svolgono gratuitamente la loro attività, qualora il volume dell'attività svolta ovvero la complessità dell'incarico lo rendano opportuno.

L'Assemblea dei soci potrà riconoscere ai membri del Comitato Esecutivo uno specifico compenso a titolo di remunerazione della carica.

I compensi e le remunerazioni riconosciute ai Consiglieri non potranno comunque eccedere i limiti stabiliti dal D. lgs. 460/97 ai fini del godimento delle agevolazioni tributarie.

I Consiglieri hanno comunque il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto dell'associazione nell'esercizio delle loro mansioni.

In caso di dimissioni scritte di un membro del Comitato Esecutivo quelli rimasti in carica possono provvedere alla sua sostituzione, da sottoporre all'approvazione della prima assemblea dei soci.

Il Comitato Esecutivo elegge ogni due anni tra i suoi membri

Il Presidente, che rappresenta l'associazione, convoca e presiede il Consiglio direttivo e ne attua le deliberazioni, il vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o temporaneo impedimento.

- il segretario a cui competono la verbalizzazione, le comunicazioni di convocazioni delle assemblee e gli altri aspetti burocratici stabiliti dal regolamento interno.

- il tesoriere che cura la situazione finanziaria dell'associazione e ne rende conto ogni volta che viene richiesto dal consiglio direttivo e dall'assemblea dei soci.
- l'addetto alle Pubbliche Relazioni che cura i rapporti esterni con cui l'Associazione intrattiene rapporti di collaborazione.

Compiti del Comitato Esecutivo:

- assegnare le cariche di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere
- curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'assemblea dei soci
- verificare il rispetto delle norme previste nel presente statuto.

preparare annualmente il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, predisporre le modalità di attuazione delle diverse iniziative dell'associazione.

deliberare sulla stipula di tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all'attività dell'associazione.

compilare il regolamento interno da sottoporre ad approvazione dell'assemblea dei soci.

deliberare in merito all'ingresso o all'uscita degli aderenti all'associazione.

ART. 11 – Presidente

E' eletto dal consiglio direttivo tra i suoi membri e dura in carica due anni. La carica è gratuita e rinnovabile, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente può conferire sia ai soci sia a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti, dopo l'approvazione del Comitato Esecutivo.

Compiti

- convocare e presiedere il Comitato Esecutivo
- convocare e presiedere l'assemblea dei soci
- curare l'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso altre istituzioni
- vigilare sulla regolare tenuta dei libri sociali dell'associazione .

In caso di assenza o temporaneo impedimento del presidente le sue funzioni passano al vicepresidente.

ART. 12 – Il patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

Dai contributi degli aderenti

Da ogni bene mobile ed immobile di proprietà dell'Associazione

Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

Da eventuali donazioni, erogazioni, contributi, sovvenzioni (in denaro o in beni) versati /effettuati dagli associati, da enti pubblici e privati o da singoli cittadini ai fini del raggiungimento delle finalità statuarie dell'associazione e/o per il concorso nella copertura dei costi e delle spese sostenute dall'associazione

Da somme destinate dallo Stato , da altri enti pubblici territoriali e non

Dall'Unione Europea , per il raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione e/o per la realizzazione dei programmi che rispondono a dette finalità

Da fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuati occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, eventi, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

Dalla devoluzione di patrimoni finali di liquidazioni effettuate da parte di altre associazioni o enti non commerciali

Dal ricavato dell'esercizio di eventuali attività marginali di carattere commerciale e produttivo

Da ogni altra entrata che concorra alla copertura dei costi e delle spese sostenute dall'Associazione

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi

Straordinari stabiliti dal consiglio direttivo con l'approvazione dell'assemblea dei soci .

I contributi volontari, di qualsiasi tipo sono accettati dall'assemblea che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità istituzionali.

E' vietata durante la vita dell'associazione e/o dopo il suo scioglimento la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria .

L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.13 – Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il 30 Aprile il consiglio direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

ART. 14 – Scioglimento

Lo scioglimento per qualunque causa dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con le modalità previste dall'art.8 del presente statuto.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.15 – Disposizione finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.